



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 30/07/2024

OGGETTO: NOMINA ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI DOSOLO PER IL PERIODO DAL 30/07/2024 AL 29/07/2027.

L'anno **duemilaventiquattro trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
MINARI GIULIANO	Presente
BONESI NICOLA	Presente
BONESI LUIGI	Presente
CALEFFI SANDRA	Presente
NOALE SIMONE	Presente
GULATI SUMEETA	Presente
SINGH PRIYA	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 20 del 30/07/2024

OGGETTO: NOMINA ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI DOSOLO PER IL PERIODO DAL 30/07/2024 AL 29/07/2027.

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/05/2021 era stato nominato il dott. Paolo Ferrarini quale Revisore unico dei conti di questo Comune per il triennio 2021/2024;
- l'incarico in parola è scaduto il 14/07/2024 e risulta necessario procedere alla nomina del Revisore unico dei conti dell'Ente;

Visti:

- l'art. 234, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cosiddetto T.U.E.L.), il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, del T.U.E.L., il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
- l'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale definisce le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, disponendo che gli stessi sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziaria, e con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal D.L. n. 138/2011;

Richiamata la nota prot. n. 2182 del 12/03/2024, con cui era stata comunicata alla Prefettura di Mantova – Ufficio Territoriale del Governo, la scadenza dell'incarico del Revisore dei Conti, dott. Paolo Ferrarini;

Visto il verbale del procedimento di estrazione dell'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Dosolo, svoltosi il 03/05/2024 presso la sede della Prefettura di Mantova – Ufficio Territoriale del Governo, come da comunicazione ricevuta al prot. n. 3769 del 03/05/2024;

Rilevato che l'esito del procedimento di estrazione risulta il seguente:

- Cusini Matteo – primo revisore estratto;
- Fumagalli Carlo Giovanni – prima riserva estratta;
- Zavaglia Nicodemo– seconda riserva estratta;

Atteso che con nota prot. n. 5601 del 29/06/2024 il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ha comunicato al dott. Matteo Cusini l'esito del sorteggio e richiesto allo stesso la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di Revisore dei conti;

Preso atto dell'accettazione allo svolgimento dell'incarico di Revisore dei conti resa dal dott. Matteo Cusini, primo nominativo estratto, ricevuta al prot. n. 5759 del 04/07/2024, completa della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, attestante l'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e/o impedimenti ad assumere la carica;

Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina dell'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Dosolo per il triennio 2024/2027 nella persona del dott. Matteo Cusini, nato a -----, il -----, cod. fisc. -----, e residente a Livigno (SO);

Richiamato l'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo al compenso dei revisori dei conti, il quale prevede:

- al comma 1, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente; e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;
- al comma 2, che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'art. 239 del T.U.E.L.;
- al comma 3, che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
- al comma 6-bis, che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- al comma 7 che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datato 21/12/2018 di aggiornamento, con decorrenza dal 01/01/2019, del compenso base annuo lordo spettante agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente;

Considerato che il predetto decreto fissa il limite massimo del compenso del revisore dei conti, ma non anche il limite minimo;

Preso atto che il Comune di Dosolo, al 31/12/2023, registrava n. 3264 abitanti, e che pertanto, rientrando nella classe demografica dei comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, ai sensi del citato D.M. del 21/12/2018, il limite massimo del compenso base annuo lordo (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti per legge a carico dell'ente), spettante al revisore unico dei conti è pari ad Euro 7.100,00, con le seguenti

maggiorazioni, tra loro cumulabili:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale, determinata in Euro 770,00 per la fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale, determinata in Euro 200,00 per la fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti;

Verificato che, in base all'ultimo bilancio preventivo approvato, ossia il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023, non sussistono le condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.M. 21 dicembre, 2018 al fine di determinare il limite massimo del compenso annuo;

Verificato, altresì, che non sussistono le condizioni per l'applicazione degli aumenti del compenso previste dai commi 2 e 3 dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) non ha reiterato la limitazione del compenso dei revisori degli enti locali stabilito dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, il quale recita testualmente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma";

Visto l'atto di orientamento n. 1 del 13/07/2017 con il quale l'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti Locali del Ministero dell'Interno, ex art. 154, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ha precisato che i limiti al compenso dei revisori dei conti degli enti locali si considerino coincidenti, nel silenzio del legislatore, con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore;

Rilevato che il limite massimo del compenso previsto dal D.M. 21 dicembre 2018 per i revisori dei comuni che rientrano nella fascia demografica immediatamente inferiore a quella in cui si colloca il Comune di Dosolo è pari ad Euro 6.030,00;

Dato atto che per le modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio si possa far riferimento ai criteri utilizzati per i consiglieri comunali;

Visto l'art. 77-bis, comma 13, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n. 133, il quale prevede che al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina;

Ritenuto di determinare il compenso annuo spettante all'organo monocratico di revisione economico-finanziaria di questo Comune per il periodo dal 30/07/2024 al 29/07/2027, in Euro 6.500,00, oltre I.V.A. e contributi previdenziali a carico dell'Ente,

a cui si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina al chilometro per ogni accesso effettivamente compiuto, per un ammontare che non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli ed unanimi

delibera

- 1) Di nominare Revisore unico dei conti del Comune di Dosolo, per il periodo dal 30/07/2024 al 29/07/2027, il dott. Matteo Cusini, residente a Livigno (SO);
- 2) Di determinare il compenso annuo dell'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Dosolo in Euro 6.500,00, oltre I.V.A. e contributi previdenziali a carico dell'Ente, a cui si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina al chilometro per ogni accesso effettivamente compiuto, per un ammontare che non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito;
- 3) Di delegare il Responsabile del Settore Finanziario ad assumere apposito provvedimento di impegno di spesa per ciascun anno di durata dell'incarico;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, dott. Matteo Cusini, ed alla Prefettura Mantova - Ufficio Territoriale del Governo;
- 5) Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere comunale nei termini previsti dall'art. 234, comma 4, del T.U.E.L, ossia entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività dello stesso;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, al fine di garantire lo svolgimento tempestivo del servizio di revisione contabile, con voti favorevoli ed unanimi

delibera

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA